

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 488

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

74^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2005

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(622) *PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) *MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) *BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) *TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) *DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE Pag. 3

(3439) *CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare*

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 3, 6, 9 e passim

* BUCCIERO (AN) 9, 11

CALLEGARO (UDC) 10

* CENTARO (FI) 10

* LEGNINI (DS-U) 7

* VITALI, sottosegretario di Stato per la giustizia 10, 11

ZANCAN (Verdi-Un) 6, 9

ZICCONI (FI) 11

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(622) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) MANFREDI ed altri. – *Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) BUCCIERO ed altri. – *Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) TUNIS. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) DEMASI ed altri. – *Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708, 2587 e 3309 e delle petizioni ad essi attinenti, sospesa nella seduta del 21 giugno 2005.

Riprendiamo l'esame, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ringrazio l'onorevole Vitali, che partecipa ai nostri lavori in rappresentanza del Governo.

Comunico che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di rinvio del termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato per la giornata di oggi, in quanto in evidente sovrapposizione con l'ulteriore termine che riguarda il disegno di legge di riforma del codice di procedura civile che esamineremo oggi. Pertanto, onde evitare tale sovrapposizione, propongo di prorogare il termine relativo alla presentazione di subemendamenti a martedì, 28 giugno, alle ore 20.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(3439) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione del disegno di legge n. 3439, sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

Tale provvedimento reca in titolo la modifica di alcune disposizioni del codice di procedura civile in materia di espropriazione immobiliare che hanno carattere correttivo di tutto quel complesso di norme che è stato inserito all'interno del cosiddetto decreto-legge sulla competitività e che quindi sono già legge dello Stato, ancorché non ancora in vigore: l'entrata in vigore è infatti prevista per il 12 settembre prossimo, in ragione del decorso del termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge.

Si tratta, dicevo, di norme correttive della cui necessità la Commissione era consapevole ancora prima che fosse varato il decreto-legge sulla competitività. Infatti, in occasione dell'esame da parte della Commissione bilancio del maxiemendamento presentato dal Governo, non furono introdotte, sulla base delle indicazioni di questa Commissione, alcune modifiche che pure erano funzionali ad un corretto funzionamento del testo. Ciò non si è verificato al Senato, quando pure la correzione era pronta, e neanche alla Camera dei deputati; eppure alla Camera si sarebbe potuto procedere in tal senso nel momento in cui l'altro ramo del Parlamento ha modificato il testo del Senato eliminando le disposizioni in materia di bancarotta e generando la necessità di una terza lettura del provvedimento.

Il contenuto del disegno di legge è a tutti noto: si tratta della modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-*bis* del codice di procedura civile in materia di espropriazione immobiliare. Per le ultime tre disposizioni siamo di fronte ad una riscrittura solamente formale, quindi di coordinamento, per quanto complesso, ma senza l'introduzione di nuovi istituti. Una modifica sostanziale è invece prevista per l'articolo 569: infatti, il termine per la presentazione delle offerte da parte degli aspiranti acquirenti dell'immobile posto in vendita passa da 90 a 120 giorni. Si tratta di uno spostamento indispensabile per il funzionamento dell'intero meccanismo, posto che le disposizioni di cui all'articolo 569 devono essere ricollegate con quelle contenute nell'articolo 173-*bis*, che stabiliscono le modalità attraverso cui la perizia, e le osservazioni delle parti alla perizia medesima devono essere depositate; il deposito deve avvenire, in particolare, in anticipo rispetto al termine di scadenza dell'offerta per determinare quell'effetto di concentrazione della procedura che rappresenta il valore aggiunto di tutto il lavoro.

Alle ore 12 di oggi scade il termine per la presentazione di emendamenti ma personalmente, anteriormente a tale termine, desidero anticipare il senso di alcune proposte emendative. Anzitutto voglio rappresentare alla Commissione il lavoro svolto seguendo lo stesso metodo che aveva ispirato precedenti occasioni: desidero ricordare l'aiuto di professori, di magistrati, di avvocati, e soprattutto il lavoro comune, anche informale, dei componenti la Commissione che sono attenti conoscitori di questa materia. Tutto ciò è stato fatto al fine di utilizzare l'occasione, per così dire, dell'esame del disegno di legge per introdurre nuove disposizioni che siano in parte ancora correttive ed in parte migliorative del cosiddetto decreto sulla competitività. Questo lavoro è stato considerato con grande interesse

e anche, nell'insieme, con grande favore dagli operatori della materia, cioè dai magistrati e dagli avvocati.

Sono state sollevate alcune questioni, in relazione ad alcune delle quali sono state spiegate e comprese le ragioni delle scelte operate e quindi superate le eccezioni avanzate; altre invece sono apparse fondate, non solo a me, ma anche ad altri colleghi. Ricordo, per esempio, il rilievo formulato sia dall'Associazione nazionale magistrati, a margine di un'audizione che riguardava tutt'altro tema, sia da professori universitari, sia dall'Avvocatura dello Stato, circa la mancata previsione di una norma transitoria. Intendo soffermarmi su questo argomento perché è in qualche modo esemplificativo delle ragioni dell'intervento. In buona sostanza, tutti hanno riconosciuto che il principio *tempus regit actum* comunque assicura la possibilità che il sistema funzioni. Tutti però hanno sottolineato l'opportunità di precisare attraverso una norma transitoria *ad hoc* il meccanismo di applicabilità delle nuove disposizioni. Preannuncio che è stato presentato un emendamento in tal senso perché è sembrato che questo rilievo fosse fondato e accoglibile.

Vi è poi una norma che ha un importante effetto deflativo perché attribuisce la qualità di titolo esecutivo (quindi consente di saltare tutta la fase della cognizione) alle scritture private autenticate che riguardano esclusivamente il pagamento di somme di danaro. È stata da alcuni sollevata la questione se tali scritture fossero o meno accostabili agli atti ricevuti da notaio; siccome non lo sono, ma sono forse maggiormente simili alle cambiali e ai titoli di credito (con riferimento al fatto che non esiste di tali atti un originale depositato, ma solo un originale la cui conformità deve essere certificata), una specifica proposta emendativa cerca di chiarire la questione.

Il senatore Legnini, nel corso di quello studio informale cui prima facevo riferimento, ha sollevato una ulteriore questione che deve trovare una soluzione: quale sia la modalità, e se debba essere indicata espressamente qui, ovvero se possa essere ricavata da altre disposizioni, con cui l'ufficiale giudiziario che notifica la scrittura privata autenticata deve certificare la conformità della copia che viene rilasciata al ricevente la notificazione rispetto all'originale che resta al solo titolare del rapporto, in sostanza al solo creditore.

Vi sono inoltre alcuni aspetti su cui probabilmente è opportuno che la Commissione si soffermi per una valutazione più approfondita; a tale proposito, attenderemo con grande interesse l'aiuto che perverrà certamente dal Governo. È una normativa che è stata sollecitata e che è fondata (lo abbiamo riconosciuto nel lavoro già svolto informalmente), nel senso che risolve un problema esistente nel territorio nazionale, però incontra difficoltà applicative. Ad esempio, alcuni magistrati hanno riferito che in certe zone del Paese ci sono difficoltà ad effettuare le esecuzioni immobiliari a causa di intimidazioni; trattandosi generalmente di piccoli uffici, tali pressioni possono essere facilmente realizzate anche solo con la mera presenza fisica di individui di un «certo tipo» davanti all'edificio in cui ha sede l'ufficio.

La proposta avanzata, che mira alla modernizzazione, semplificazione e deburocratizzazione di questi aspetti, è che si consideri, come offerta, l'accredito, a mezzo di bonifico o di deposito su un conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire. In tal modo, l'offerente resta assolutamente isolato rispetto a possibilità di interferenze. Ciò comporta tuttavia la necessità di risolvere alcuni problemi e scelte di fondo. Ad esempio, il senatore Callegaro chiede che questa sia un'alternativa permanente nella modalità di vendita, mentre nel testo è previsto che il giudice abbia la facoltà di disporre in questo modo. Inoltre, il senatore Legnini ha rilevato che occorre chiarire come si possa identificare in maniera certa l'offerente, dal momento che i dati contenuti nel bonifico bancario potrebbero non essere sufficienti. Questi sono gli argomenti da affrontare.

A mio avviso, occorre fare una riflessione sull'identificazione dell'acquirente dell'immobile venduto in esecuzione, anche se una soluzione credo si possa individuare nel decreto di trasferimento: quello è il momento in cui il giudice (a cui, lo ricordo, resta assegnato il compito di dare luogo al trasferimento dell'immobile) ha il dovere e la facoltà di identificare l'acquirente, l'offerente che si è aggiudicato l'immobile, anche al fine di verificare e controllare che non sussistano le ragioni di impedimento che la legge prevede. Non può partecipare all'asta e acquistare l'appartamento, per esempio, il debitore o un suo familiare. Potrebbe succedere altrimenti che quella procedura esecutiva abbia viaggiato in maniera irregolare; ma questo è un caso eccezionale. In ogni caso, tale irregolarità può essere accertata prima che la procedura sia definitivamente conclusa.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Ma a quel punto non è troppo tardi?

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Concettualmente, riconosco che potrebbe essere tardi, tuttavia, ritengo che tale aspetto possa essere mediato dall'eccezionalità dell'accadimento. In sostanza, le procedure esecutive che seguiranno questo percorso avranno un carattere perimetrato; quelle, per giunta, all'interno del quale si verificherà l'anomalia voglio sperare che abbiano veramente carattere eccezionale. Non si può escludere, tuttavia, che alcune procedure esecutive procedano inutilmente il loro corso, per essere poi bloccate.

Vi sono poi altri interventi di mero coordinamento o di effettivo miglioramento. Ricordo che vi è una proposta che riguarda la sospensione della procedura esecutiva, per chiarire quando ciò può avvenire, a quali condizioni e quali conseguenze si determinano, ad esempio il fatto che l'offerente possa in questo caso revocare la propria offerta. Infatti, a nessuno è sembrato corretto che egli restasse legato ad una procedura sospesa; resta confermata la irrevocabilità dell'offerta in altri casi.

Un altro tema su cui i colleghi devono ancora sciogliere le loro riserve è quello delle disposizioni di modifica del codice di procedura civile contenute nel disegno di legge n. 2430, licenziato da questa Commissione in sede referente, che è in attesa di essere calendarizzato nei lavori del-

l'Assemblea. Alcune di tali disposizioni hanno grande efficacia ed utilità ma poco impatto sul sistema e quindi potrebbero essere importate nel provvedimento in esame. La valutazione su tale aspetto resta affidata alla sensibilità dei componenti di questa Commissione, poiché il bene primario che deve essere perseguito – anche agli effetti del futuro lavoro presso la Camera dei deputati – è quello di un voto non solo formalmente unanime, ma anche sostanzialmente condiviso.

L'accelerazione che oggettivamente ha segnato i nostri lavori è dovuta al fatto che dobbiamo mettere la Camera dei deputati nelle condizioni di approvare in via definitiva il disegno di legge in esame entro la fine del mese di luglio, dal momento che il 12 settembre entreranno in vigore le altre norme. È giustamente prevista una proroga di 60 giorni, alla luce delle modifiche apportate; la tecnica usata della novellazione del decreto-legge sulla competitività, per brutta che sia (lo riconosciamo), è sicuramente efficace, e quindi bisogna consentire alla Camera dei deputati di intervenire entro il predetto termine.

Se ciò non fosse possibile per ragioni oggettive, legate anche agli impegni dei colleghi deputati, credo che il Governo dovrà valutare se introdurre queste disposizioni in un decreto-legge di fine agosto, per raggiungere comunque l'obiettivo. Tale soluzione per qualche verso potrebbe essere tranquillizzante, anche se per altro verso riaprirebbe la polemica sull'opportunità di intervenire con decreto-legge su questa materia. Credo sia una polemica di cui la maggioranza e l'opposizione (quindi la politica nel suo complesso) non hanno bisogno. Cercherei pertanto di praticare ogni sforzo perché la soluzione possa essere squisitamente parlamentare, quella che ho prefigurato.

LEGNINI (*DS-U*). L'opinione diffusa tra gli operatori, magistrati e avvocati, per quel che consta a me, coincide con quanto riferito dal Presidente, nel senso che vi è una forte critica sul metodo che abbiamo seguito.

È bene ricordare in questa sede, dal momento che dovremo assumere le decisioni che il Presidente ha citato, che nella fase ristrettissima e concitata di conversione del decreto-legge sulla competitività, il Governo aveva presentato tre deleghe, di cui due riguardavano la Cassazione e l'arbitrato (che sono state poi approvate) e una l'estensione del rito societario al processo civile. Tale misura avrebbe essa sì determinato una sollevazione tra gli operatori, quindi l'iniziativa unitaria della Commissione fu tempestiva e necessitata dalla situazione determinatasi.

Naturalmente quelle modalità, come diceva il Presidente, non consentono di meditare con precisione tutte le norme che potevano essere prese in considerazione e che apparivano più urgenti perché il tempo fu ristrettissimo e in poche ore si dovette definire quell'emendamento che sottoscrivemmo tutti. Quindi, si pone oggettivamente il tema di una integrazione oltre che di una correzione, soprattutto dopo settimane di discussione nel Paese e nel mondo degli operatori su queste norme, alcune delle quali sono molto innovative.

A me sembra che le norme che riguardano le esecuzioni siano state generalmente apprezzate, sia dai magistrati che dagli avvocati, in quanto costituiscono una riscrittura, in chiave acceleratoria e di modernizzazione, di tecniche e modalità di presentazione dell'offerta, di pubblicità degli atti di vendita, che dovrebbero consentire un più celere e certo realizzo delle pretese creditorie. Una grandissima parte dei procedimenti esecutivi, in particolare immobiliari, pendono infatti in Italia per diversi anni senza alcun esito.

Vi è poi una valutazione un po' più cauta sulle norme che riguardano la riforma del rito. In particolare, mi sembra vi sia una preoccupazione diffusa tra gli avvocati perché il procedere verso una concentrazione di atti nella fase introduttiva determina naturalmente un accrescimento di responsabilità ed una velocizzazione che a volte può comprimere il più agevole esercizio dell'attività difensiva. È una preoccupazione comprensibile, ma se vogliamo accelerare il processo civile ciò è un prezzo da pagare.

Sulle norme che riguardano la riforma del rito del divorzio e la separazione personale dei coniugi non mi sembra vengano sollevati rilievi particolari.

Venendo alle correzioni, noi abbiamo sottoscritto il testo e quindi non ci sono obiezioni particolari. Mi permetto di sollevarne una, però, alla luce della discussione dei giorni passati, in relazione all'albo unico dei commercialisti per quanto riguarda i soggetti delegati o delegabili all'attività di vendita e quant'altro; oltre ai notai e agli avvocati prevediamo (è già previsto nel decreto sulla competitività) i commercialisti o gli esperti contabili. Nel testo predisposto dal Governo (mi riferisco al decreto legislativo sull'albo unico) le funzioni di ausiliari del giudice vengono riservate solo ai commercialisti, quindi agli iscritti alla sezione A dell'albo e non a quelli della sezione B; quindi in teoria gli esperti contabili non potrebbero assumere tale incarico. Pertanto, al fine di non ingenerare confusione, potremmo limitare anche in questo caso il riferimento ai soli dottori commercialisti.

Per quanto riguarda la norma transitoria, *nulla quaestio*. Ieri sera ho espresso la mia opinione durante una discussione informale: a mio avviso, oltre che allungare il termine dell'entrata in vigore di queste importanti norme innovative, si dovrebbe anche cercare di unificare il più possibile il termine riguardo sia al processo di cognizione che al processo esecutivo, prevedendo l'applicabilità delle norme a tutti i procedimenti che iniziano dopo l'entrata in vigore della legge. È verissimo quanto affermava il Presidente: questa norma viene invocata da tutti. Il fatto che se ne preveda l'entrata in vigore il 12 settembre crea problemi di non poco conto perché siamo in periodo di sospensione feriale e i tempi sono ristretti; quindi un differimento di un paio di mesi appare quanto mai opportuno. Riguardo alle altre questioni che sollevava il Presidente non aggiungo altro, avendo egli riferito anche, in estrema sintesi, le posizioni espresse.

Infine, relativamente alla sollecitazione a completare il provvedimento con alcune norme contenute nel disegno di legge n. 2430 che all'epoca non vennero prese in considerazione per le ragioni che esponevo al-

l'inizio, ribadisco che non vi è alcuna difficoltà a prendere in considerazione talune norme che costituiscono un completamento di parti di riforma già introdotte nel decreto sulla competitività (mi riferisco al sistema delle notificazioni e ad alcuni aspetti, molto tecnici e puntuali, che riguardano una migliore sistemazione sia del processo di cognizione che di quello esecutivo). Sulle rimanenti norme ci riserviamo di fornire una valutazione più puntuale ed esaustiva nel corso della giornata, dopo una consultazione informale; in ogni caso, renderemo note le nostre valutazioni in tempo utile rispetto alla prossima scadenza del termine per gli emendamenti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, volevo fare due osservazioni. La prima: non sono d'accordo sul fatto che sia un evento eccezionale che il debitore partecipi all'esecuzione, ma anzi sono eccezionali i casi in cui non partecipa, magari attraverso suoi famigli (familiari forse è eccessivo) o suoi emissari diretti. Per evitarlo, non sarebbe possibile, dato che stiamo *in subiecta materia*, costruire la partecipazione come una turbativa dell'atto pubblico di offerta all'esecuzione, cioè prevedere una sorta di anomala turbativa dell'esecuzione se viene scoperta la partecipazione non del debitore, che sarebbe troppo evidente, ma di un suo familiare?

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Senatore Zancan, lo è senz'altro. Già ora il concetto di turbativa d'asta si estende pacificamente a qualsiasi azione o condotta che abbia quell'effetto.

BUCCIERO (*AN*). Solo che non c'è il familiare perché il familiare ha diritto di partecipare.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Il parente lontano ha diritto di partecipare. Comunque, va detto anche che ci sono persone sfortunate e povera gente, quindi ci sono anche immobili venduti sul serio.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Passo ad una seconda osservazione. Non so se in questo testo si proponga nuovamente la partecipazione di commercialisti ed esperti contabili alle esecuzioni immobiliari, che invece – a mio giudizio – dovrebbero spettare ai notai e agli avvocati. Se dovesse prospettarsi tale ipotesi, oltre ad associarmi al parere che lei già ha espresso nella seduta di ieri, vorrei ricordare che i commercialisti sono sottoposti ad un segreto professionale per così dire ridotto, che vale per la loro attività ad eccezione di quando rivestano ruoli specifici (revisori e quant'altro).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. In questo caso è un ruolo specifico. L'avvocato, il notaio, il dottore commercialista, il perito e il geometra estimatore diventano ausiliari del magistrato procedente.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Non mi sono spiegato bene. Sono d'accordo che in questo caso devono rispettare il segreto professionale, ma la loro

collaborazione potrebbe essere adulterata a monte dall'assenza del segreto professionale per determinate attività.

CALLEGARO (*UDC*). Sono già state fatte alcune puntualizzazioni. Aggiungo che bisogna specificare in qualche modo la certificazione che l'ufficiale giudiziario dovrebbe fare per l'autenticità delle scritte.

Nel testo si dice che il giudice, con l'ordinanza con cui provvede sull'istanza di vendita, può disporre che l'offerta sia presentata anche mediante l'accredito di un decimo del prezzo. A mio avviso, però, non si può identificare l'offerta con il deposito o l'accredito; l'offerta deve essere un atto autonomo, che può o deve essere accompagnata dal versamento dell'importo dovuto. Pertanto, dovremmo correggere questo passaggio prevedendo che il giudice, con l'ordinanza di vendita, può disporre che l'offerta sia accompagnata anche dall'accredito dell'importo. Ripeto, l'accredito non può costituire l'offerta, è un mezzo distinto, è semplicemente il deposito di un decimo del prezzo.

* CENTARO (*FI*). Sono due sistemi diversi. Quello che si prefigura con la proposta fatta dal Presidente è volto a tutelare l'anonimato; quindi l'accredito, il bonifico rappresentano l'offerta. Questa è un'ipotesi. Tale offerta, ovviamente, deve contenere anche gli elementi di identificabilità del soggetto e del versamento.

Altra ipotesi è quella che sostiene lei, senatore Callegaro: prima si procede all'accredito sul conto corrente e poi va presentata l'offerta. Ma ai fini della tutela dell'anonimato...

CALLEGARO (*UDC*). Il cancelliere che vede arrivare sul conto corrente un accredito fatto da una determinata persona dovrà ricostruire qual è la sua offerta in base alla cifra.

CENTARO (*FI*). Sì, perché è il decimo del prezzo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Moltiplica per dieci, non deve fare altro.

CALLEGARO (*UDC*). Questa procedura però mi sembra fuori del sistema. Il soggetto deve fare un'offerta, il deposito è una cosa diversa. Comunque questa è la mia osservazione.

CENTARO (*FI*). Sono due impostazioni diverse.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In effetti pone un problema reale.

CALLEGARO (*UDC*). Segnalo infine un ultimo punto. Per evitare incertezze, alla fine della disposizione transitoria, modificarei il testo in modo da stabilire che «conserva efficacia l'intervento dei creditori

non muniti di titolo esecutivo avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Mi sembra più semplice e più efficace.

* BUCCIERO (AN). A proposito del problema sollevato dal senatore Callegaro, non vedo che differenza vi sia tra i due sistemi. Capisco la semplificazione apportata dal sistema del bonifico bancario, ma non vedo quali difficoltà possa creare l'offerta formale su foglio uso bollo o bollo dove in calce sia riportato che trattasi di versamento effettuato tramite bonifico bancario come da ricevuta allegata, oppure di somma versata tramite assegno circolare allegato. Si opera sempre attraverso il bonifico o l'assegno circolare, l'offerta si fa comunque; però sul foglio contenente l'offerta, dove sono indicati il codice fiscale e i dati dell'offerente necessari per individuarlo, viene specificato in calce qual è il mezzo attraverso cui avviene il versamento dell'offerta.

VITALI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il problema posto è reale: una cosa è la domanda, altra è il deposito che deve corredare la domanda. Nello studio del decreto legislativo sul giudizio in Cassazione, stiamo sperimentando la possibilità di istanze per via telematica. Allora, ferme restando le modalità di deposito per via bancaria con bonifico, l'offerente potrebbe inoltrare la sua istanza per via telematica alla cancelleria, dal momento che ormai tutte le cancellerie e tutti i cancellieri sono dotati di posta elettronica. Infatti, se non c'è stata un'espressa istanza di partecipazione alla gara, non so come si potrebbe procedere ai fini di un risarcimento, di un incameramento dell'offerta.

Si potrebbe perciò inserire questo elemento: siamo d'accordo sul bonifico e sulla necessità di staccare la fisicità dell'acquirente dal luogo dove potrebbe essere esercitato un condizionamento, però a mio avviso l'istanza deve comunque essere fatta.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, condivido pienamente quanto ha detto nel suo intervento iniziale.

Riguardo a quest'ultimo problema, penso che ci si possa comportare come nel caso del pagamento delle tasse: le banche possono fornirsi di un modulo che contenga contemporaneamente offerta e dati.

* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Chiedo conferma del fatto che io possa sottoporre in via informale ai colleghi della Camera dei deputati questa elaborazione complessiva, che – corredata dalle osservazioni eventualmente da loro svolte e dagli ulteriori elementi annunciati dal senatore Legnini – sarà sottoposta alla votazione della Commissione nella prossima settimana.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.